SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

VENERDÌ 18 OTTOBRE 1963

(3ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nelle leggi 24 luglio 1954, n. 596, e 20 dicembre 1962, numero 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari » **(150)** (*D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri*) **(Discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 21, 24
CASSINI 24
SAMEK LODOVICI 23, 24
SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 23
SIMONUCCI 23, 24
ZELIOLI LANZINI, *relatore* 22, 23, 24

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti, Cassese, Cassini, Criscuoli, Di Grazia, Farneti Ariella, Lorenzi, Perrino, Picardo, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellitti, Simonucci, Tibaldi, Tomasucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori D'Errico e Zannini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Nicoletti e Baldini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

FARNETI ARIELLA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: « Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nelle leggi 24 luglio 1954, n. 596, e 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari » (150)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Tessitori, Pignatelli, Ajroldi e Perrino: « Nor-

(1) Durante la discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nella legge 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

me interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nelle leggi 24 luglio 1954, n. 596, e 20 dicembre 1962, n. 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, che estendono al personale tecnico dipendente dagli Enti locali le disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Il disegno di legge proposto dai senatori Samek Lodovici, Tessitori, Pignatelli, Ajroldi e Perrino, che è all'esame della nostra Commissione, trova il suo fondamento nell'articolo 364 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il quale, in deroga al limite di età previsto al sessantacinquesimo anno per il collocamento a riposo del sanitario condotto (articolo 76), dell'ufficiale sanitario (articolo 47), del personale tecnico dei laboratori provinciali (articolo 90), del personale sanitario addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e di profilassi in genere delle Provincie e dei Comuni (articoli 92, 93, 96 e 362), ha stabilito che siano collocati a riposo « i sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e quelli che abbiano compiuto i settanta anni di età e trentacinque di servizio ». E poichè con legge 24 luglio 1954, n. 596, si dispose che gli ufficiali sanitari e i medici condotti di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del summenzionato testo unico debbono essere collocati a riposo quando, oltre i sessantacinque anni di età, abbiano compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato, insorsero le code e seguirono i codicilli. Ad esempio: la legge 20 febbraio 1956, numero 68, dispose per i sanitari ospedalieri che abbiano raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1636, che essi sono collocati a riposo quando, oltre i sessantacinque anni di età, hanno compiuto anche i quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, sino al massimo dei settanta anni di età.

Da ultimo vi è la legge 20 dicembre 1962, n. 1751, la quale estende tutte le menzionate disposizioni derogative al limite d'età « ai medici e ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali d'ispezione all'assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, ai medici e ai chimici di laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e vigilanza igienica e profilassi, istituiti stabilmente dalla Provincia ».

Sono tutte disposizioni di favore — ho detto — che pongono sul piano della giustizia, o quanto meno di perequazione, varie categorie di sanitari alla pari degli ufficiali sanitari e medici condotti di cui al testo unico del 1934.

Per incertezze, io penso, di stretta interpretazione e per insufficienza legislativa, non venne considerato, anche perchè il testo unico, all'articolo 278, limitava la durata di nomina del vincitore del concorso ad un quinquennio confermabile per successivi quinquenni, il personale tecnico addetto ai servizi tecnici dei Consorzi provinciali antitubercolari. Ora i colleghi proponenti il disegno di legge intendono riparare ad una omissione (tanto più che la legge 22 novembre 1962, n. 1709, ha provveduto alla sistemazione giuridicamente completa, con il ruolo organico e con inquadramento nel ruolo, del personale di ciascun Consorzio provinciale antitubercolare) ed estendere anche a questo personale la disposizione di favore di cui alla legge del 1954, n. 596.

Il vostro relatore propone quindi l'accoglimento del disegno di legge, suggerendo,

per ragioni di maggiore facilità di applicazione, di fare nel testo legislativo riferimento alla legge fondamentale, che è quella del 24 luglio 1954, n. 596, auspicando che questo sia l'ultimo definitivo anello di una catena che si prolunga in questo specifico settore legislativo.

Il testo che si propone è il seguente:

« Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese anche al personale sanitario addetto ai servizi tecnici dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

La legge fondamentale, infatti, non parla di « sanitari », ma di « personale sanitario addetto ai servizi tecnici ».

SAMEK LODOVICI. Ma la dizione suggerita dal relatore estenderebbe il beneficio a tutto il personale, mentre esso si deve intendere esteso soltanto ai laureati.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. D'accordo; allora propongo di sostituire le parole: « sono estese al personale sanitario addetto ai servizi tecnici » con le altre: « sono estese anche ai sanitari ».

SAMEK LODOVICI. L'espressione « sono estese » indica una concessione, mentre invece, come bene ha ricordato il relatore, qui non si tratta di una concessione, bensì dell'interpretazione di una legge già esistente. Un interprete accorto della legge non avrebbe dovuto avere dubbi sul fatto che la dizione « ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia » comprendesse anche i sanitari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari istituiti obbligatoriamente con legge 23 giugno 1927, n. 1726. La regolamentazione generale realizzata con la legge Cortese comprendeva anche i dipendenti dei Consorzi provinciali antitubercolari: non più nomine per cinque anni rinnovabili di quinquennio in quinquennio, ma immissione regolare stabile nei ruoli.

È necessario quindi sottolineare ancora una volta che il disegno di legge di mia iniziativa non intende innovare nulla, ma soltanto stabilire norme interpretative per l'applicazione di disposizioni già vigenti.

Chiedo pertanto che venga mantenuta la dizione da me proposta per il disegno di legge.

SIMONUCCI. Il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. L'articolo unico potrebbe essere così formulato: « Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali ».

SAMEK LODOVICI. Mi rimetto alla competenza del senatore Zelioli Lanzini, ma domando sommessamente se non sia il caso, pur citando per prima la legge fondamentale, ricordare anche le norme della legge successiva, del 1962, che appunto estende quelle disposizioni.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Non mi oppongo alla proposta del senatore Samek Lodovici.

SAMEK LODOVICI. Prego il Presidente di sottoporre all'esame della Commissione il testo da me proposto.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Io non sono avvocato e tanto meno giurista, ma il ragionamento del relatore mi pare persuasivo, in questo senso: l'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, estende al personale tecnico dipendente dagli Enti locali le disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, numero 596. Il proponente del disegno di legge all'esame dice che la legge del 20 dicembre 1962 è male interpretata, perchè non è considerata valida nei confronti dei sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari. Ora, il relatore giustamente propone un articolo unico così concepito: « Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio

1954, n. 596, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali ». Infatti, se, come sostiene il senatore Samek Lodovici, la legge del 1962 non è stata bene interpretata, è opportuno richiamare la legge del 1954.

SAMEK LODOVICI. Cosa detta la legge del 1954?

PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico: « In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto, sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età, hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato ».

Osservo però che se si fa richiamo alla legge del 1954, non si può più dire che quelle disposizioni « sono valide anche nei confronti ... », bensì che quelle disposizioni « sono estese », trattandosi di categorie diverse.

SAMEK LODOVICI. In questo modo, però, si penserà che si conceda oggi qualcosa che in realtà la legge del 1962 ha già concesso.

CASSINI. Credo che si potrebbero conciliare i due punti di vista, con la dizione: « sono considerate estese »; in tal modo sarebbe chiaro che non si tratta di una concessione nuova. Io avrei ritenuta giusta l'espressione « sono valide », ma, dopo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, mi sembra opportuno dire « sono considerate estese ».

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di osservare che in questo caso anche il titolo andrebbe cambiato. Ma noi siamo chiamati ad interpretare la legge del 1962, la quale nella sua sostanza e nella dizione, se bene intrepretata, comprende anche i sanitari dei Consorzi provinciali antituberco lari.

Secondo me, se si vuole evitare di fare un articolo troppo lungo, si potrebbe limitarne la formulazione a queste parole: « Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

PRESIDENTE. Se noi diciamo: « sono considerate », entriamo in una interpretazione dell'interpretazione, cosa un po' pericolosa. Io sarei per la dizione « sono estese » Cosa pensa il proponente?

SAMEK LODOVICI. Il proponente si permette di pregare la Commissione di lasciare il testo tale e quale, con la parola « valide », perchè non si estende niente. Riterrei che, nell'imperfezione, il testo attuale sia il meno imperfetto.

SIMONUCCI. Propongo che si sopprima il richiamo alla legge del 1954. L'articolo dovrebbe suonare così: « Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

SAMEK LODOVICI Sono d'accordo.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Sono anche io d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il senatore Simonucci propone di sopprimere nell'articolo unico le parole: « che estendono al personale tecnico dipendente dagli Enti locali le disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596 ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Simonucci.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme interpretative per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari contenute nella legge 20 dicembre 1962, numero 1751, ai sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari